SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 novembre 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 48:

CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche - S.p.a.: Obbligazioni dell'incorporato Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità: **7%** serie ordinaria ventennale; **8%** serie ordinaria ventennale; **9%** serie ordinaria ventennale; **10%**: serie speciale «Sviluppo industriale», serie ordinaria quindicennale, serie ordinaria ventennale; **13%** serie ordinaria quindicennale; **10-13,50%** serie speciale garantite dallo Stato (1980÷1993), sorteggiate il 16 novembre 1992.

92A5426

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 49:

S.F.I. - Società finanziaria immobiliare, società per azioni, in Ancona: Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1992.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni sorteggiate il 20 luglio 1992.

Infoter, società per azioni, in Modena: Estrazione di obbligazioni.

BNL - Credito industriale, società per azioni, finanziamenti e servizi per l'impresa: Errata-corrige all'avviso S-12614, pubblicato nel supplemento straordinario (Bollettino estrazioni n. 41) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 27 novembre 1992, n. 464.

Attuazione dell'art. 36 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega legislativa al Governo per le modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione della birra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega legislativa al Governo per le modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione della birra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Passaggio della tassazione dal mosto al prodotto finito

1. L'imposta di fabbricazione sulla birra si applica sul prodotto finito, ed è dovuta nella misura di lire 2.710 per ettolitro, alla temperatura di 20 °C, e per grado Plato.

2. Per prodotto finito s'intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo.

3. Il volume di ciascuna partita di birra sottoposta a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro.

4. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata: la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata, agli effetti della tassazione, ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.

Art. 2.

Accertamento dell'imposta

1. Ultimate le operazioni di condizionamento, il fabbricante ha l'obbligo di introdurre il prodotto finito in apposito magazzino e di prenderlo giornalmente in carico, distintamente per volume nominale e gradazioni dichiarate delle varie specie di imballaggi e contenitori, su apposito registro annuale, preventivamente vidimato dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, dove debbono pure essere riportati, con le medesime distinzioni, i quantitativi estratti giornalmente, secondo le varie destinazioni fiscali, nonché i quantitativi andati perduti.

2. L'imposta diventa esigibile all'atto dell'estrazione dal magazzino di cui al comma 1 per l'immissione in consumo e deve essere corrisposta sul prodotto complessivamente estratto in ciascun mese solare entro il giorno 10 del mese successivo; non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilità dell'imposta sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto dal magazzino nel mese medesimo; le perdite superiori alla suddetta percentuale vengono considerate, per la parte eccedente, come immissione in consumo.

3. L'accertamento del quantitativo di prodotto finito immesso in magazzino e di quello sul quale l'imposta è divenuta esigibile è effettuato mensilmente dall'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, sulla base di apposita dichiarazione da presentarsi dal fabbricante entro il giorno 10 del mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce; alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta, anche sulle perdite eccedenti la percentuale di cui al comma 2, od il differimento della stessa, secondo le norme vigenti in materia; in caso di variazione dell'aliquota nel corso del mese, l'imposta viene liquidata in base alle aliquote vigenti al momento dell'estrazione dal magazzino delle singole partite di prodotto finito.

4. L'ufficio tecnico di finanza provvede al riscontro contabile della dichiarazione presentata ed a riportarne i dati su apposito registro a rigoroso rendiconto, nonché all'emissione di avvisi di pagamento per le somme eventualmente dovute in più.

5. Per le fabbriche che abbiano potenzialità di produzione mensile non superiore a due ettolitri resta ferma la facoltà per il Ministro delle finanze, prevista dall'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, di autorizzare la stipulazione di una convenzione di abbonamento, valevole per un anno.

6. L'importo della cauzione di cui all'art. 9 del decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 5 deve essere commisurato, anziché alla massima produzione di mosto, a quella del prodotto finito ottenuto in due mesi.

Art. 3.

Controllo della produzione e dell'estrazione

1. Il controllo della produzione è effettuato indirettamente anche a mezzo di misuratori delle materie prime della birra immediatamente a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonché di contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni; sempre ai fini del suddetto controllo è facoltà dell'ufficio tecnico di finanza di effettuare il suggellamento di linee, apparecchiature, locali e varchi e prescrivere l'esecuzione delle opere di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924.

2. Almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della produzione del mosto deve essere presentata all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio apposita dichiarazione di lavoro, valida al massimo per un mese solare, indicante l'orario di effettuazione e altri elementi d'individuazione delle singole cotte; con analogo anticipo debbono essere preventivamente comunicati i giorni e gli orari di effettuazione delle operazioni di condizionamento; eventuali variazioni dovranno essere oggetto di tempestiva comunicazione.

3. Deve essere tenuto dal fabbricante un apposito registro annuale delle lavorazioni, vidimato dall'ufficio tecnico di finanza, dove debbono essere registrate, man mano che si verificano, le varie fasi della produzione e del condizionamento.

4. Gli uffici tecnici di finanza procedono a riscontri ordinari e straordinari della regolarità delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 2 e dell'andamento delle lavorazioni, sulla scorta dei dati di esercizio di cui ai commi 1, 2 e 3, del registro di cui al comma 1 dell'art. 2 e della documentazione fiscale e commerciale giustificativa delle estrazioni, nonché di qualsiasi altro elemento di valutazione rilevabile in loco; eseguono altresì inventari delle materie prime e dei prodotti finiti e, se del caso, anche dei semilavorati; rilevano direttamente, ove occorra, la gradazione del mosto; prelevano campioni per la determinazione del grado e per eventuali altri riscontri analitici da parte dei competenti laboratori chimici delle dogane; possono disporre l'effettuazione di lavorazioni controllate, per la determinazione delle rese.

5. Per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito rilevata, nel corso dei riscontri di cui al comma 4, su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori è ammessa una tolleranza in più, nei confronti del valore dichiarato, di due decimi di grado; le tolleranze sul volume degli imballaggi preconfezionati sono quelle previste dalla normativa metrica vigente; per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati è ammessa una tolleranza in più del 2 per cento rispetto al volume nominale dichiarato; nel caso di imballaggi preconfezionati che presentino una gradazione media che superi quella dichiarata di più di due decimi e fino a quattro decimi, si procede alla presa in carico dell'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applicano le sanzioni previste per l'irregolare tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'art. 2; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell'imposta su tutta l'eccedenza, si applicano le penalità previste per la sottrazione della birra al pagamento dell'imposta di fabbricazione; nel caso di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati che superino le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli ettolitri-grado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applicano le sanzioni previste per l'irregolare tenuta del registro di carico e scarico sopra menzionato; se la suddetta percentuale è superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalità previste per la sottrazione della birra al pagamento dell'imposta di fabbricazione.

6. Non costituiscono irregolarità, agli effetti della tenuta del registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'art. 2, eccedenze e deficienze rispetto alla giacenza contabile di ciascuna specie di imballaggio o contenitore, non superiori allo 0,30 per cento del numero degli imballaggi e contenitori di ciascuna specie estratti nei trenta giorni precedenti a quello della verifica; per deficienze od eccedenze superiori alla percentuale dell'1 per cento si applicano le penalità previste per il tentativo di sottrazione della birra al pagamento dell'imposta di fabbricazione.

7. Nel caso in cui il fabbricante sia stato denunciato per evasione d'imposta su un quantitativo di prodotto superiore ai 300 ettolitri, o qualora si ritenga opportuno sulla base dei risultati delle verifiche di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, indipendentemente dall'adozione di ogni altra iniziativa, è facoltà dell'Amministrazione finanziaria disporre, per un periodo di tempo determinato e comunque di volta in volta non superiore ai sei mesi, l'introduzione della produzione in magazzino fiduciario, con accertamento diretto del carico e dello scarico da parte del proprio personale, nonché l'istituzione della vigilanza finanziaria permanente sull'opificio da parte della Guardia di finanza.

8. Per le fabbriche di cui al comma 5 dell'art. 2, nonché per quelle la cui produzione annuale non sia superiore ai 10.000 ettolitri, che siano destinate, queste ultime, al solo rifornimento di un attiguo locale di mescita e minuta vendita, il controllo della produzione viene effettuato secondo le modalità stabilite di volta in volta dall'Amministrazione finanziaria.

9. Qualora nelle fabbriche di birra venisse prodotta anche birra analcolica non soggetta ad imposta, la fabbricazione, custodia e movimentazione di tale prodotto è sottoposta agli stessi adempimenti fiscali previsti per la birra tassabile.

10. È consentita l'introduzione in fabbrica in cauzione d'imposta di birra già condizionata, da assoggettare allo stesso regime fiscale della birra prodotta nella fabbrica medesima. Non è invece consentita l'introduzione in fabbrica di birra ad imposta assolta, fatta salva la previsione dell'art. 5.

Art. 4.

Condizionamento della birra in opifici diversi da quelli di produzione

1. Il condizionamento della birra può essere effettuato in fabbriche diverse da quella di produzione; in tal caso il trasferimento del prodotto sfuso viene effettuato in cauzione dell'imposta che sarebbe stata dovuta sul prodotto considerato finito, per un volume convenzionale in ettolitri pari al peso del prodotto in quintali moltiplicato per un coefficiente di 0,9915; la cauzione viene scaricata all'arrivo del prodotto presso l'opificio destinatario.

2. Sul prodotto finito ottenuto da quello trasferito in cauzione l'imposta è corrisposta dall'esercente l'opificio di condizionamento, con le stesse modalità che per la birra di propria produzione.

3. La birra può essere trasferita per il condizionamento anche in opifici diversi dalle fabbriche; in questo caso tali opifici d'imbottigliamento sono considerati a tutti gli effetti fiscali fabbriche di birra.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al prodotto sfuso di provenienza estera.

5. Il trasferimento di birra analcolica non soggetta a tassazione ad opifici diversi da quelli di produzione è effettuato con la scorta dei prescritti documenti di accompagnamento; se nei suddetti opifici si effettua il condizionamento di sola birra non tassabile, gli stessi non sono assimilabili alle fabbriche di birra ai sensi del comma 3.

Art. 5.

Rilavorazione di birra non più commerciabile

1. La birra, sulla quale è stata già assolta l'imposta, divenuta non più commerciabile e che viene reintrodotta in fabbrica per essere sottoposta a rilavorazione, dichiarata dal fabbricante, sotto la propria responsabilità, conforme o comunque non in contrasto con la disciplina igienico-sanitaria vigente, deve essere accertata da funzionari dell'ufficio tecnico di finanza, che assistono anche al suo passaggio in lavorazione.

2. In conseguenza della rilavorazione di cui al comma 1, con atto formale del dirigente dell'ufficio tecnico di finanza, viene accreditato al fabbricante un ammontare d'imposta corrispondente al quantitativo ottenibile dal prodotto rilavorato, secondo una resa convenzionale del 97 per cento.

Art. 6.

Modalità applicative

1. Le modalità di applicazione del presente decreto legislativo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7.

Norme sanzionatorie

1. Per le irregolarità ed infrazioni relative ad adempimenti previsti dal presente decreto legislativo e dalle norme di attuazione, si applicano le penalità previste dal testo unico delle disposizioni relative all'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1924.

Art. 8.

Norme transitorie

1. Al fine di evitare duplicazione di tassazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i fabbricanti debbono denunciare all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio i volumi e la gradazione, rilevati con il preesistente sistema, del mosto, dei semilavorati e dei prodotti finiti esistenti nelle fabbriche alla data suddetta e su cui è stata già corrisposta l'imposta; eseguiti i riscontri delle denunce, l'ufficio tecnico di finanza, con atto del dirigente, procede all'accredito al fabbricante, in conto future estrazioni, della somma risultante dall'applicazione della precedente aliquota ai volumi suddetti, quali risultano dopo avervi apportate le detrazioni di cui al comma 13 dell'art. 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Denuncia analoga a quella di cui al comma 1 deve essere effettuata per la birra analcolica finita, giacente in fabbrica e ottenuta da mosto tassato, ai fini del rimborso, con le modalità precedentemente in atto, dell'imposta corrisposta.

3. Ai fini dell'acquisizione di elementi di riscontro, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, continuerà ad essere effettuato da parte dell'ufficio tecnico di finanza, con le consuete modalità, l'accertamento del mosto ottenuto, al lordo della detrazione del 10 per cento di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 10 agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 28 agosto 1972; trascorso tale periodo, il suddetto accertamento continuerà ad effettuarsi per un massimo di altri diciotto mesi presso quelle fabbriche nelle quali non siano stati ancora messi in opera i misuratori ed i contatori di cui al comma 1 dell'art. 3; decorso inutilmente anche tale periodo non può più essere esercitata l'attività della fabbrica e la licenza di esercizio viene sospesa, fino a quando non saranno stati installati i suddetti strumenti.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

GORIA, *Ministro delle finanze*

GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

COLOMBO, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali delle Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge n. 142/1992 reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)». Si trascrive il testo del relativo art. 36:

«Art. 36 *(Delega legislativa per modifiche al sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme per modificare il sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sulla birra, secondo i seguenti principi:

a) l'accertamento della quantità imponibile dovrà essere effettuato sul prodotto finito;

b) l'aliquota dovrà essere riferita ad ettolitro/grado Plato, o ad altra unità di misura eventualmente stabilita con direttiva comunitaria, in misura corrispondente a quella attualmente vigente, con arrotondamento, all'occorrenza, alle 10 lire;

c) l'accertamento dovrà essere eseguito secondo le modalità tecniche ed amministrative ritenute idonee dall'Amministrazione finanziaria, tenuto conto anche degli indirizzi in materia della Comunità economica europea».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 9 e 11 del D.M. 8 luglio 1924 (Approvazione dell'unito testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione della birra), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1924, è il seguente:

«Art. 9. — Il pagamento dell'imposta deve essere di regola effettuato all'atto della presentazione della dichiarazione di lavoro, mediante versamento diretto nella sezione di tesoreria o mediante cartolina vaglia intestata al tesoriere e sulla base della quantità e della gradazione della birra indicate nella stessa dichiarazione.

È però consentito, ai fabbricanti che ne facciano domanda, di eseguire il pagamento dopo ottenuto il prodotto, a condizione che sia prestata cauzione, in numerario o in titoli di rendita, per una somma equivalente al presunto ammontare dell'imposta sul prodotto ottenibile in due mesi di più intensa lavorazione, come sarà stabilito dall'ufficio di finanza».

«Art. 11. — Per le fabbriche, le quali non abbiano potenzialità di produzione mensile superiore a due ettolitri, è in facoltà del Ministro per le finanze di autorizzare la stipulazione di convenzione di abbonamento valevole per un anno.

In questo caso la corresponsione del canone di abbonamento può essere effettuata in due o più rate, alle scadenze da stabilirsi nella convenzione».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 del citato D.M. 8 luglio 1924 è il seguente:

«Art. 5. — È in facoltà degli uffici tecnici, quando lo reputino necessario nell'interesse della vigilanza tributaria, di applicare suggelli in qualunque parte degli apparecchi e della tubazione della fabbrica, come pure di far eseguire in qualunque tempo ai fabbricanti di birra, ed a loro spese, tanto nei locali di fabbrica, quanto negli apparecchi in cui si manipolano, circolano e si depositano la materia e il mosto, come pure nei serbatoi delle cantine, le opere speciali che siano dagli stessi uffici tecnici ritenute necessarie al fine di poter esercitare una efficace vigilanza e d'impedire qualsiasi sottrazione del prodotto.

Contro le richieste dell'ufficio tecnico per l'esecuzione di tali opere i fabbricanti possono, entro il termine di venti giorni dalle intimazioni dell'ufficio stesso, fare opposizione presso l'Intendenza di finanza della provincia, e contro il deliberato di questa ultima, tanto il fabbricante che l'ufficio tecnico, possono, entro venti giorni dalla notificazione, ricorrere in grado d'appello al Ministero che decide definitivamente».

Nota all'art. 7:

— Per il titolo del D.M. 8 luglio 1924 si veda la precedente nota all'art. 2.

Note all'art. 8:

— Il testo del comma 13 dell'art. 8 dela legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«13. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivo accertato:

a) 10 per cento per il mosto di birra in corso di accertamento;

b) 9,50 per cento per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

c) 7,50 per cento sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

d) 5,70 per cento per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;

e) 4,50 per cento sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

f) 1,50 per cento sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo».

— Il D.M. 10 agosto 1972, reca: «Norme sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione nella campagna vitivinicola 1972-73».

92G0512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Altomonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Altomonte (Cosenza), a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Cosenza numero 3614/13.1/Gab. del 22 settembre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Altomonte (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Arcangela Lucia Vito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Altomonte (Cosenza) - al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in data 21 settembre 1992 che si assommano a quelle presentate precedentemente da altri sei consiglieri.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Altomonte (Cosenza) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Arcangela Lucia Vito.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A5575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioisa Jonica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), a seguito delle dimissioni del sindaco che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Reggio Calabria n. 2134/92/Gab. del 6 ottobre 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luisa Latella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 4 agosto 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 19 agosto, 21 settembre e 2 ottobre 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Luisa Latella.

Roma, 13 novembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A5576

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Pontecurone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pontecurone (Alessandria), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Alessandria n. 1360/13.1/132/Gab. del 3 ottobre 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pontecurone (Alessandria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolo Ponta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pontecurone (Alessandria) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Alessandria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pontecurone (Alessandria) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolo Ponta.

Roma, 13 novembre 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A5577

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 1992.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il sig. Mario Andrione, eletto consigliere della regione Valle d'Aosta nelle consultazioni del 26-27 giugno 1988, è stato condannato dal tribunale di Torino con sentenza di primo grado del 31 gennaio 1989 alla pena complessiva di anni 6 e mesi 8 di reclusione per i reati di concussione, peculato, corruzione per atti d'ufficio e truffa;

Rilevato che la Corte d'appello di Torino, in secondo grado, con sentenza depositata il 24 luglio 1992, ha assolto il sopracitato amministratore dalle imputazioni riferitegli in primo grado, condannandolo alla pena di anni 3 di reclusione per il reato di abuso d'ufficio e alla pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici per un'eguale durata;

Rilevato altresì che la citata condanna costituisce causa di sospensione dalla carica di consigliere regionale;

Visto l'art. 15, commi 1, lettera *c)*, 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata e integrata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

Decreta:

Il sig. Mario Andrione è sospeso dalla carica di consigliere della regione Valle d'Aosta.

Roma, 26 novembre 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro per gli affari regionali
COSTA

92A5605

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 17 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Bologna.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Bologna n. 2984 in data 24 ottobre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Bologna nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

corte di appello di Bologna: giorni 21, 22, 23 settembre e 2 ottobre 1992;

tribunale di Bologna: giorni 21, 22, 23 settembre e 2 ottobre 1992;

tribunale di Ferrara: giorni 21, 22, 23 settembre e 2 ottobre 1992;

tribunale di Modena: giorni 23, 24, 25, 26, 28 settembre e 2 ottobre 1992;

tribunale di Ravenna: giorni 21, 22, 23 settembre e 2, 5, 7, 8 ottobre 1992;

tribunale di Rimini: giorni 23 settembre e 2 ottobre 1992;

pretura circondariale di Bologna: giorni 21, 22, 23 settembre e 2 ottobre 1992;

sezione distaccata di Budrio: giorni 21, 22 e 23 settembre 1992;

sezione distaccata di Imola: giorni 21, 22 e 23 settembre 1992;

sezione distaccata di Porretta Terme: giorni 21, 22, 23 settembre e 2 ottobre 1992;

pretura circondariale di Forlì: giorni 21, 22 e 23 settembre 1992;

pretura circondariale di Parma: giorni 23, 24, 25 e 26 settembre 1992;

pretura circondariale di Ravenna: giorni 21, 22, 23 settembre e 2, 5, 7, 8 ottobre 1992.

Roma, 17 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5553

DECRETO 17 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catania.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Catania n. 3505/12 in data 28 ottobre 1992, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catania nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

corte di appello di Catania: giorni dal 21 al 30 settembre, 5, 7 e 8 ottobre 1992;

tribunale di Caltagirone: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

tribunale di Catania: giorni dal 21 al 30 settembre, 5, 7 e 8 ottobre 1992;

tribunale di Modica: giorni dal 22 al 25 settembre 1992;

tribunale di Siracusa: giorni dal 22 al 30 settembre, 5 ottobre 1992;

tribunale di Sorveglianza di Catania: giorni dal 21 al 30 settembre, 5, 7 e 8 ottobre 1992;

pretura circondariale di Caltagirone: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Granmichele: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Militello Val di Catania: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Mineo: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Niscemi: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

pretura circondariale di Catania: giorni dal 21 al 30 settembre, 5, 7 e 8 ottobre 1992;

sezione distaccata di Acireale: giorni dal 22 al 30 settembre, 7 e 8 ottobre 1992;

sezione distaccata di Belpasso: giorni dal 21 al 23 settembre, 25 e 28 settembre, 5 e 7 ottobre 1992;

sezione distaccata di Biancavilla: giorni dal 22 al 28 settembre, 30 settembre e 5 ottobre 1992;

sezione distaccata di Bronte: giorni dal 24 al 28 settembre 1992;

sezione distaccata di Giarre: giorni dal 21 al 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Linguaglossa: giorni dal 21 al 26 settembre 1992;

sezione distaccata di Mascalucia: giorni dal 21 al 30 settembre, 5, 7 e 8 ottobre 1992;

sezione distaccata di Paternò: giorni 22 settembre e 8 ottobre 1992;

sezione distaccata di Ramacca: giorni dal 21 al 23 settembre, 25 e 26 settembre, 8 ottobre 1992;

sezione distaccata di Randazzo: giorni dal 28 al 30 settembre 1992;

sezione distaccata di Trecastagni: giorni dal 21 al 30 settembre 1992 e 7 ottobre 1992;

pretura circondariale di Ragusa: giorni 24 e 25 settembre, 1 e 2 ottobre 1992;

sezione distaccata di Comiso: 24 e 25 settembre, 1 e 2 ottobre 1992;

sezione distaccata di Vittoria: 24 e 25 settembre, 1 e 2 ottobre 1992;

pretura circondariale di Siracusa: giorni dal 22 al 30 settembre e 5 ottobre 1992;

sezione distaccata di Augusta: giorni dal 22 al 30 settembre e 5 ottobre 1992;

sezione distaccata di Avola: giorni dal 22 al 30 settembre e 5 ottobre 1992;

sezione distaccata di Floridia: giorni dal 22 al 30 settembre, 2 e 5 ottobre 1992;

sezione distaccata di Lentini: giorni dal 22 al 30 settembre e 5 ottobre 1992;

sezione distaccata di Noto: giorni dal 22 al 30 settembre e 5 ottobre 1992;

sezione distaccata di Pachino: giorni 22, 23 e 24 settembre 1992.

Roma, 17 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5554

DECRETO 20 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Roma.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note n. 2263 del 27 ottobre 1992, n. 2293 del 3 novembre 1992 del presidente della corte di appello di Roma dalle quali risulta che gli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del distretto di detta corte, indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notificazioni, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Roma nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sotto indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Rieti: giorno 23 settembre 1992;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Civitavecchia: giorni 21, 22, 23, 28, 29 e 30 settembre 1992;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la sezione distaccata di Alatri: giorni 29 settembre e 1° ottobre 1992;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Velletri: giorni 22, 23 e 24 settembre 1992;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la sezione distaccata di Anzio: giorni 25 e 26 settembre 1992;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la sezione distaccata di Bracciano: giorni 22, 23, 24, 25, 26 e 29 settembre 1992;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la sezione distaccata di Castelnuovo di Porto: giorni 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 settembre 1992;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso la sezione distaccata di Subiaco: giorno 2 ottobre 1992;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Latina: giorni 2 e 5 ottobre 1992;

ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Viterbo: giorni dal 22 al 30 settembre 1992.

Roma, 20 novembre 1992

Il Ministro: MARTELLI

92A5555

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 24 novembre 1992.

Emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 416;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 24 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202, del 28 agosto 1992, 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1992 e 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1992, con i quali sono state disposte le emissioni, rispettivamente, della prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 24 agosto 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° settembre 1992/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 92,05.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di Tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 1° dicembre 1992. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 12% 1° ottobre 1992/1995.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° dicembre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni

sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al prezzo di esclusione non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 dicembre 1992; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per novantadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° settembre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 3 dicembre 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per novantadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15..

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° settembre 1992/1997. Dette operazioni avranno inizio il 3 dicembre 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1992
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 245

92A5578

DECRETO 24 novembre 1992.

Emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che per effetto della presente emissione e delle precedenti non viene raggiunto il limite massimo complessivo previsto dall'ottavo comma dell'art. 3 della legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 416, come sostituito dal primo comma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 419;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti 25 settembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 1° ottobre 1992), 9 ottobre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 15 ottobre 1992), 23 ottobre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 30 ottobre 1992) e 6 novembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 13 novembre 1992), con i quali sono state disposte le emissioni, rispettivamente, della prima, della seconda, della terza e della quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1992/1995, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 25 settembre 1992, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° ottobre 1992/1995.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila o 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a L. 92,75.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° ottobre 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di Tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare

alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 1° dicembre 1992. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei B.T.P. 12% - 1° settembre 1992/1997.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° dicembre 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al prezzo di esclusione non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 dicembre; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per sessantadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° ottobre 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 3 dicembre 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma. il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse, dovuti al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° ottobre 1992/1995. Dette operazioni avranno inizio il 3 dicembre 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1992
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 244

92A5579

DECRETO 27 novembre 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di dicembre 1992, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416 e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti di decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977 come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 21 dicembre 1991 con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1992, nella misura dell'1 per cento;

Visto il proprio decreto del 26 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 30 ottobre 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 14,70 per cento il tasso di riferimento per il mese di novembre 1992;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di dicembre 1992, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1992 è pari al 15 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A5580

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 1992.

Modificazioni alla convenzione stipulata tra l'Automobile club d'Italia ed il Ministero delle finanze in materia di tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radio-audizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, che ha approvato la convenzione, stipulata sotto la stessa data del 26 novembre 1986, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (A.C.I.), per conto dello Stato e delle regioni a statuto ordinario, i servizi di riscossione e riscontro delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio;

Visto l'art. 4, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, il quale dispone che all'A.C.I. compete la somma di L. 500.000.000 a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per la riscossione e gestione dell'imposta straordinaria *una tantum* sugli autoveicoli per l'anno 1974, di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 1974, n. 346;

Viste le istanze avanzate dall'A.C.I. per ottenere: *a)* il rimborso, a norma dell'art. 20 della convenzione, dei maggiori costi di gestione sopportati nell'anno 1987; *b)* l'inserimento nella convenzione di una clausola che preveda l'integrazione del contributo di capillarità di riscossione qualora nel corso dell'anno si verifichi un aumento del numero delle riscossioni effettuate dagli uffici esattori — rispetto al numero considerato in sede di determinazione dei costi di gestione — che alteri l'equilibrio economico della convenzione medesima, con riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a tale titolo negli anni precedenti; *c)* la modifica del secondo comma dell'art. 8 della convenzione affinché sia consentito il versamento sugli appositi conti correnti postali il giorno successivo a quello di riscossione anche al di fuori delle ipotesi previste dal citato secondo comma; *d)* il rimborso in via forfettaria dei costi sopportati per la gestione dell'imposta straordinaria *una tantum* sugli autoveicoli per l'anno 1974, come previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Vista la nota n. 1359 del 5 maggio 1989, del Servizio Permanente di controllo all'A.C.I. ed alla S.I.A.E., dalla quale risulta che, in base agli accertamenti svolti, la somma da rimborsare per i maggiori costi del personale per l'anno 1987 ammonta a L. 1.102.905.800, e non a L. 2.275.710.273, come richiesto dall'ente, il quale per la quantificazione della maggiore spesa erroneamente ha fatto riferimento all'allegato 6, anziché 7, del documento tecnico 30 agosto 1986, nel quale allegato 7 debitamente si è tenuto conto della maggiorazione del 6% riconosciuta quale anticipazione del costo del contratto di lavoro del personale all'epoca in corso di rinnovo e parimenti in maniera errata ha elevato a 21 anni l'anzianità media di ciascuna unità lavorativa, mentre tale anzianità, in quanto media, deve restare invariata a 20 anni per l'intera durata della convenzione;

Vista la nota n. 14421 del 30 luglio 1988, con la quale l'I.S.T.A.T. ha comunicato che nel 1987, rispetto al 1986, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale è aumentato del 4,7%;

Considerato che all'A.C.I. deve essere corrisposta la somma di L. 500.000.000 a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per la riscossione dell'imposta straordinaria *una tantum* sugli autoveicoli per l'anno 1974, come stabilito dall'art. 4, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Ritenuto che è d'uopo introdurre nella convenzione una clausola che, a decorrere dal 1° gennaio 1992, ristabilisca l'equilibrio economico contrattuale allorquando il numero delle riscossioni annuali effettuate dagli uffici esattori supera del 10 per cento quello considerato in sede di determinazione dei costi di convenzione (5.129.850) e che al rimborso dei maggiori costi sopportati dall'ente per tale titolo negli anni 1990 e 1991 si procederà, con separato provvedimento, mediante riconoscimento di debito;

Ritenuto, che a seguito dell'applicazione delle modifiche normative dell'orario di lavoro del personale del parastato, sussistono le condizioni per modificare il secondo comma dell'art. 8 della convenzione e consentire in linea generale il versamento, sugli appositi conti correnti postali, delle somme riscosse dagli uffici esattori nella giornata successiva a quelle della riscossione;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 466/92 del 5 maggio 1992;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 20 della convenzione stipulata tra l'Automobile club d'Italia ed il Ministero delle finanze in data 26 novembre 1986 ed approvata con decreto del Ministero delle finanze del 26 novembre 1986, con effetto dal 1° gennaio 1992, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma 1-*bis*:

«In aggiunta al contributo di capillarità di riscossione di cui al punto D1 del foglio 2a dell'appendice al documento tecnico 30 agosto 1986, per ogni operazione di riscossione diretta delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio effettuata oltre il limite annuo di L. 5.642.835, compete all'A.C.I. l'importo di L. 1.003,63. A tal fine si tiene conto del numero totale annuo delle riscossioni effettuate dagli uffici esattori ubicati nel territorio nazionale, esclusa la Sicilia. L'importo suindicato, determinato con riferimento al valore iniziale del contributo di capillarità di riscossione (anno 1986) è rivalutabile in base alle variazioni dell'indice I.S.T.A.T. di cui al comma nono, nella misura del 100 per cento. Il pagamento per ciascun anno avverrà con le modalità stabilite al tredicesimo comma».

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il secondo comma dell'art. 8 della convenzione indicato al comma 1 è sostituito dal seguente:

«Gli importi dei tributi riscossi devono essere versati non oltre il giorno lavorativo immediatamente successivo a quello della riscossione».

Art. 2.

All'automobile club d'Italia, ai sensi dell'art. 20, commi 8 e 9, della convenzione approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1986, compete il rimborso dei maggiori costi di gestione sostenuti nel 1987 per complessive L. 2.384.218.680, di cui L. 1.102.905.800 per maggiori spese di personale, L. 220.581.160 per maggiori spese generali, e L. 1.060.731.720 per maggiori costi relativi alle «rimanenti spese». Conseguentemente, dallo stesso mese nel quale avviene la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il compenso annuo al quale vanno commisurati i ratei mensili che l'A.C.I. ha diritto a prelevare a proprio favore è elevato, a norma del decimo comma del citato articolo 20, da L. 55.807.260.000 a L. 58.191.478.680.

All'A.C.I. va pure corrisposta la somma di L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute per la gestione dell'imposta straordinaria *una tantum* sugli autoveicoli per l'anno 1974 come disposto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187.

La somma di cui al primo comma deve essere addebitata allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto a ciascuno attribuito per tasse automobilistiche ed abbonamento all'autoradio nell'anno 1987, a norma del secondo comma dell'art. 21 della convenzione; quella del secondo comma va addebitata unicamente allo Stato;

L'Automobile club d'Italia, con il rispetto dei criteri d'imputazione innanzi indicati, è autorizzato a trattenere la somma di L. 2.884.218.680, in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e di abbonamento all'autoradio effettuato agli aventi diritto a norma dell'art. 21 della convenzione, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 agosto 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1992
Registro n. 64 Finanze, foglio n. 165

92A5581

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 12 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di agraria;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 686 contenente l'elencazione delle scuole stesse, la scuola diretta a fini speciali in tecnologia della produzione della carne è cancellata.

Art. 2.

Gli articoli da 776 a 784 relativi alla scuola diretta a fini speciali in tecnologia della produzione della carne sono soppressi.

Art. 3.

L'art. 145, relativo alla Sezione XV - facoltà di agraria, viene modificato nel senso che, oltre alle lauree in scienze agrarie ed in scienze forestali, la facoltà di agraria conferisce anche il diploma universitario in produzioni animali orientamento in tecnica delle produzioni animali.

Dopo l'art. 148, ultimo dello statuto del corso di laurea in scienze forestali e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della Scuola diretta a fini speciali in tecnologia della produzione della carne in corso di diploma universitario in Produzioni animali orientamento in Tecnica delle produzioni animali:

Corso di diploma universitario in produzioni animali orientamento in tecnica delle produzioni animali

Art. 149. — Presso la facoltà di agraria, è istituito il corso di diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1991, n. 341, in produzioni animali.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato nell'orientamento: «Tecnica delle produzioni animali». Il profilo professionale specifico relativo all'orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 150 (*Corsi di laurea e di diploma universitario affini*). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato strettamente affine ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1991, e strettamente affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989): è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII (*Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1987) e XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; le facoltà indicheranno, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

I consigli di facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, i consigli di facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta come raccolta agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 151 (*Articolazione del corso degli studi*) — La durata degli studi del corso di diploma universitario è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere

svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio di corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definiti dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso degli studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 154 per quanto riguarda la formazione di base comune e la formazione professionale di base e nell'art. 155 per quanto riguarda la formazione professionale di orientamento.

Art. 152 *(Manifesto degli studi)*. -- All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero di posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 149;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70-*bis* del 4 settembre 1990 (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso, la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 153 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti dalle singole università.

Art. 154 *(Articolazione del diploma universitario in produzioni animali per aree disciplinari)*.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio. Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021, A022, A023, A041, A042, I250, P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011, B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi; la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011, C031, C020, C050, E051, G051, F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E051, E042, G051, E012, E052, F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E033, E031, E021, G060, F301, F302.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010, P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività. Lo studente deve inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all'alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021, G022, G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G052, F312, F321.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052, G080.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condizioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G031, G032.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale. Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologiaed igiene zootecnica. Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: F311, F321, F322, F332, F312.

Art. 155.

FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA (700 ore).

Orientamento: Tecnica delle produzioni animali.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (50 ore).

Foraggicoltura.

Raggruppamenti disciplinari: G021.

Area 11 - Produzioni animali (650 ore).

Fisiopatologia della riproduzione animali e fecondazione artificiale.

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica.

Tecnica mangimistica.

Analisi chimico-biologica degli animali zootecnici.

Allevamento dei bovini.

Allevamento dei suini.

Allevamento degli ovini e dei caprini.

Avicoltura.

Coniglicoltura.

Acquacoltura.

Informatica applicata alla produzione animale e statistica.

Approvvigionamenti annonari mercati e industrie degli alimenti di origine animale.

Raggruppamenti *disciplinari: G060.*

Art. 156 *(Tirocinio).* — Il tirocinio, della durata di 200 ore, che si svolgerà sotto la guida di un docente designato dal Consiglio del corso, consiste nella esecuzione di una serie di prove pratiche connesse all'esercizio dell'attività professionale del diplomando e nella preparazione di una relazione scritta che riporti una dettagliata descrizione degli obiettivi del lavoro, delle metodologie adottate e dei risultati ottenuti, con una parte di osservazioni e commenti finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 settembre 1992

Il rettore: DIANZANI

92A5532

DECRETO RETTORALE 14 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 686 contenente l'elencazione delle scuole stesse, la scuola diretta a fini speciali di logopedia è cancellata.

Art. 2.

Gli articoli da 802 a 808 relativi alla scuola diretta a fini speciali di logopedia sono soppressi.

Art. 3.

L'art. 54, relativo alla Sezione X - facoltà di medicina e chirurgia, viene modificato nel senso che, all'elenco delle lauree rilasciate dalla facoltà di medicina e chirurgia, viene aggiunto il diploma universitario in logopedia.

Dopo l'art. 71, ultimo dello statuto del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in logopedia in corso di diploma universitario in logopedia.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN LOGOPEDIA

Art. 72 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in logopedia.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di logopedista e di riabilitazione del linguaggio.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in logopedia.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, riservati ai possessori del diploma universitario per logopedisti e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica. Il consiglio della struttura didattica con propria delibera può riconoscere altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 73 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 500 ore, secondo anno 500 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 700 ore nel primo anno (350 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre). Lo studente deve seguire altresì attività complementari che assicurino sotto l'aspetto professionale, compreso l'orario complessivo, il rispetto della normativa comunitaria.

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazzione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A. Propedeutica (crediti: 5.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici della comunicazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica;

chimica biologica.

A.3. Corso integrato di istologia e anatomia:

istologia;

anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica medica.

A.5. Corso integrato di linguistica I:

fonetica e fonologia;

psicolinguistica.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Fisiologia, psicologia e scienza della comunicazione applicata alla logopedia (crediti 5.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento fisiologici della comunicazione umana nei suoi aspetti di afferenza sensoriale, di afferenza espressiva, di elaborazione centrale e di relazione inter individuale.

B.1. Corso integrato di anatomia e fisiologia:

anatomia umana;

fisiologia umana;

neurofisiologia;

fisiologia degli organi sensoriali.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia generale;

psicologia evolutiva;

psicometria.

B.3. Corso integrato di scienza della comunicazione:

fisiologia umana;

semiologia generale;

fisiologia evolutiva della comunicazione.

B.4. Corso integrato di linguistica II:

linguistica generale;

semantica e morfosintassi.

B.5. Corso integrato di logopedia generale:

logopedia generale;

logopedia clinica;

teoria delle tecniche logopediche.

B.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno - I semestre:

Area C. Fisiopatologia della comunicazione, elementi di scienze cliniche, tecniche logopediche, semeiotiche e riabilitative (crediti 10).

Obiettivo: apprendere i principi generali di fisiopatologia, patologia e clinica generali e della comunicazione; conoscere elementi generali della neurologia, dell'audiologia, dell'otorinolaringoiatria, della odontostomatologia e della chirurgia maxillo-facciale e specialistica, della pediatria e della geriatria; apprendere le tecniche della logopedia.

C.1. Corso integrato di fisiopatologia e patologia generale:

fisiopatologia generale:

patologia generale:

patologia della comunicazione.

C.2. Corso integrato di medicina e chirurgia:

foniatria;

audiologia;

otorinolaringoiatria;

odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale;

pediatria;

geriatria e gerontologia.

C.3. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione I:

patologia della voce;

patologia dell'articolazione verbale;

patologia del flusso verbale;

patologia dell'acquisizione verbale.

C.4. Corso integrato di semeiotica I:

semeiotica audiologica generale;

semeiotica foniatrica generale;

semeiotica logopedica generale.

C.5. Corso integrato di linguistica III:

linguistica;

sociolinguistica;

neurolinguistica.

C.6. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed in Servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.7 Corso integrato di semeiotica II;

semeiotica foniatrica speciale;

semeiotica logopedica speciale.

C.8. Corso integrato nelle scienze neurologiche:

neurologia;

psichiatria;

neuropsicologia clinica;

neuropsichiatria infantile.

C.9. Corso integrato di logopedia I (voce, articolazione verbale, flusso verbale, acquisizione verbale):

riabilitazione foniatrica generale;

riabilitazione logopedica generale.

C.10. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - I semestre:

Area D. Patologia della comunicazione, tecniche logopediche semeiotiche e riabilitative; i principi di sanità pubblica (crediti 8).

Obiettivo: formare il logopedista nella conoscenza e nella pratica degli atti professionali specifici: osservazione, valutazione, programmazione, attuazione e verifica del piano di trattamento.

D.1. Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione II:

patologia dello sviluppo del linguaggio;

patologia afasica e disartrica.

D.2. Corso integrato di logopedia II:

riabilitazione foniatrica speciale;

riabilitazione logopedica speciale.

D.3. Corso di fonologopedia di interesse audiologico:

audiologia infantile;

riabilitazione speciale;

medicina sociale.

D.4. Corso integrato di scienze umane:

pedagogia;

sociologia.

D.5. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in servizi universitari ed ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.6. Corso integrato di logopedia III:

semeiotica logopedica;

riabilitazione logopedica speciale.

D.7. Corso integrato di psicomotricità:

psicomotricità;

musicoterapia generale.

D.8. Corso integrato di sanità pubblica:

legislazione sociale;

etica professionale.

D.9. Attività di tirocinio guidato e stages formativi: da effettuarsi in Servizi universitari, ospedalieri ed in servizi ambulatoriali e territoriali, con progressiva assunzione di responsabilità professionali.

Art. 74 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale).* — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in logopedista.

5. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

8. Le iscrizioni ad anni successivi al primo sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma universitario o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 14 settembre 1992

Il rettore: DIANZANI

92A5533

DECRETO RETTORALE 5 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia nella riunione del 12 aprile 1991;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 15 luglio 1991 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 24 luglio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 21 novembre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 44, relativo alla facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli), corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo europeo è aggiunta la seguente disciplina:

62) sociolinguistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 5 ottobre 1992

Il rettore: DIANZANI

92A5534

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 1° settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le delibere degli organi accademici dell'Università degli studi di Firenze, con le quali è stata proposta l'istituzione dei diplomi universitari presso la facoltà di agraria;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 10 luglio 1992;

Viste le delibere di adeguamento al suddetto parere adottate dalla facoltà in data 15 luglio 1992, dal consiglio di amministrazione il 24 luglio 1992 e dal senato accademico il 28 luglio 1992;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 180, relativo alle norme generali dei corsi di laurea della facoltà di agraria e con il conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi ai corsi di diploma universitario.

Diplomi universitari

Art. 181. — Presso la facoltà di agraria sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:

1) produzioni vegetali;

2) produzioni animali;

3) tecnologie alimentari.

I corsi degli studi hanno durata triennale.

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, 4 comma, della legge n. 341/1990.

Ciascun diploma universitario deve essere articolato in orientamenti fissati dal regolamento di Ateneo. Il profilo professionale specifico relativo a ciascun orientamento sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università.

Corsi di laurea e di diploma universitario affini

Art. 182. — Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 181, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 15 novembre 1991, sono dichiarati strettamente affini fra loro e strettamente affini a tutti i corsi di laurea delle facoltà di agraria; il corso di diploma universitario in produzioni animali è dichiarato anche affine ai corsi di laurea delle facoltà di medicina veterinaria.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dai corsi di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Articolazione del corso degli studi

Art. 183. - La durata degli studi dei corsi di diploma universitario presso la facoltà di agraria è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 né superiore a 18, e sarà specificato nel regolamento didattico della facoltà.

Durante il primo biennio di corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nei seguenti: art. 186, art. 187, art. 188, art. 189.

Le aree disciplinari, gli obiettivi didattici e i relativi impegni in ore o crediti didattici sono definiti dalla facoltà attivando i singoli orientamenti, nel rispetto dell'ordinamento didattico nazionale.

Manifesto degli studi

Art. 184. - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero di posti a disposizione degli iscritti al 1° anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 181;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale del 28 luglio 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70-*bis* del 4 settembre 1990 (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Docenza

Art. 185. - La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolazione del diploma universitario in produzioni vegetali

Art. 186.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica.

Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio.

Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021, A022, A023, A041, A042, I250, P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità.

Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011, B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011, C031, C020, C032, C050, G051.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire le basi della conoscenza delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici. Egli dovrà apprendere quindi il funzionamento dei principali cicli metabolici relativi al suolo, ai microrganismi ed alle piante.

Raggruppamenti disciplinari: E051, E042, G051, E012.

Area 5 - Biologia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico dei vegetali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali dell'ecologia e delle relazioni filogenetiche tra gli organismi vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: E051, E012, E033, E031, E011, G025, E042, G021. G022, G023.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni agricole, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali della azienda di produzione agraria. Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti vegetali e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010. P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (150 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo-pianta-atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento.

Dovranno essere fornite le conoscenze essenziali relative all'agro-ecosistema ed ai sistemi colturali che sono in grado di finalizzare il funzionamento a scopi produttivi nel rispetto e nella tutela del sistema stesso.

Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni.

Raggruppamenti disciplinari: G021, G022, G023.

Area 8 - Genetica agraria (50 ore).

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze relative alle basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma.

Dovrà inoltre acquisire i principi fondamentali del miglioramento genetico dei vegetali.

Raggruppamenti disciplinari: G025.

Area 9 - Difesa delle colture (50 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza essenziale dei rapporti fra agente dannoso e piante agrarie.

Egli dovrà essere introdotto alla comprensione dei criteri integrati di lotta preventiva e curativa, inclusa la lotta biologica, le loro relazioni con l'attività produttiva, le caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti e la salvaguardia dell'ambiente.

Raggruppamenti disciplinari: G041, G042.

Area 10 - Chimica agraria (50 ore).

Lo studente deve conoscere il sistema suolo-pianta per gli aspetti chimico-fisici, biochimici e fisiologici relativi ai flussi di materia e di energia che ne determinano il funzionamento. In particolare dovrà comprendere gli aspetti essenziali della fertilità dei suoli, della nutrizione delle piante e dei processi metabolici connessi. Lo studente dovrà anche conoscere i fattori di alterazione dell'equilibrio naturale del sitema.

Raggruppamenti disciplinari: G051.

Area 11 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di microbiologia agraria con particolare riguardo ai temi dell'ecologia microbica e del ruolo dei microrganismi sull'equilibrio del sistema suolo-pianta (fertilità del suolo, degradazione dei materiali organici, fissazione simbiontica dell'azoto, meccanismi microbiologici di decontaminazione).

Devono essere sviluppati anche i temi della selezione, competizione e attività antibiotica anche nei riflessi della lotta biologica ai parassiti delle piante.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

Area 12 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della meccanizzazione delle attività agricole con particolare riguardo alle colture erbacee ed arboree. Egli dovrà inoltre conoscere gli aspetti essenziali della gestione delle acque ed in particolare i principi dell'irrigazione e del drenaggio.

Raggruppamenti disciplinari: G031, G032.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Orientamento in tecnica vivaistica.

Nell'ambito del diploma universitario in «produzioni vegetali», è istituito l'orientamento in «tecnica vivaistica».

Il diploma in produzioni vegetali con orientamento in tecnica vivaistica ha il compito di preparare personale con competenze nel settore della produzione vivaistica per scopi agricoli forestali, ornamentali, del paesaggio e del verde urbano.

Oltre alle aree disciplinari obbligatorie vanno considerate le seguenti aree disciplinari volte alla formazione professionale specifica.

Area 13 - Economia applicata (50 ore).

Lo studente deve approfondire l'analisi del sistema agri-business e il posizionamento del settore vivaistico, sviluppare l'analisi di sistemi distributivi, delle strutture Pi commercializzazione dei flussi commerciali e del consumo a livello nazionale ed internazionale, deve conoscere strategie di impresa, di territorio, di marketing con particolare approfondimento applicativo su un piano marketing.

Deve possedere conoscenze sulla legislazione ad interesse vivaistico sia per la produzione che per il commercio.

Raggruppamenti: G010, N012.

Area 14 - Coltivazioni (250 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze specifiche nel settore della coltivazione delle piante da frutto, da legno ed ornamentali, del settore ortofloricolo e delle colture protette.

Per ogni specie o raggruppamento di specie dovranno essere note le esigenze fondamentali le tecniche colturali e la auxologia, saranno individuate le maggiori problematiche nella produzione in vivaio.

Lo studente inoltre dovrà essere in grado di riconoscere le principali specie coltivate.

Raggruppamenti: G022, G023, G024.

Area 15 - Verde pubblico e urbano (150 ore).

Lo studente deve trovare i riferimenti per la preparazione del materiale vegetale e l'impianto di parchi, giardini, verde ad uso pubblico e sportivo, verde funzionale, mirati soprattutto ai mezzi di produzione ed alle esigenze per la messa in opera.

Dovrà essere formato inoltre sui poblemi di inventario e di gestione delle suddette tipologie per collaborare nella fase di pianificazione; infine dovrà avere nozione delle problematiche dell'urban forestry e delle principali linee di attuazione.

Raggruppamenti: G022, G023, G024.

Area 16 - Tecnica vivaistica (200 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze specifiche sulla fisiologia e la tecnica della propagazione agamica delle piante con particolare riferimento alle tecniche in vitro; analogamente sarà dato rilievo alle basi fisiologiche ed alle tecniche di produzione dei semi e delle sementi e del loro controllo.

Dovrà inoltre acquisire le conoscenze per l'allevamento in contenitori, l'uso dei substrati e le integrazioni nutritive; il problema delle piante madri e quello delle risorse genetiche dovrà essere adeguatamente sviluppato.

Le tecniche suddette saranno integrate nel funzionamento dell'azienda-vivaio inteso come successione organica e razionale di operazioni.

Raggruppamenti: G022, G023, G024.

Area 17 - Impiantistica vivaistica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze essenziali riguardo alla progettazione e costruzione delle serre e delle strutture edilizie legate alla propagazione, nonché sull'impiantistica utilizzabile in serra, nelle diverse sezioni del vivaio, fino alla fase di commercializzazione, sul funzionamento degli impianti in relazione alle varie tecniche di propagazione ed apprendere alcune nozioni di intervento e cura.

Raggruppamenti: G031, G032.

Tirocinio.

Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente, consiste in un lavoro originale relativo alla tecnica colturale od alla sperimentazione.

Articolazione del diploma universitario in produzione animali

Art. 187.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica.

Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica sviluppando i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio.

Deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021, A022, A023, A041, A042, I250, P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011, B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011, C031, C020, C050, E051, G051, F350.

Area 4 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti di base delle funzioni biologiche delle proteine, dei glucidi e dei lipidi, dell'enzimologia e delle vie metaboliche dei principi organici ed inorganici nei microrganismi e negli animali.

Raggruppamenti disciplinari: E051, E042, G051, E012, E052, F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico degli animali. Egli dovrà inoltre conoscere i principi fondamentali delle relazioni filogenetiche tra gli organismi animali.

Raggruppamenti disciplinari: E033, E031, E021, G060, F301, F302.

Area 6 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda di produzione zootecnica.

Deve inoltre acquisire conoscenze di base di contabilità aziendale e di economia di mercato dei prodotti zootecnici e dei loro derivati.

Raggruppamenti disciplinari: G010; P0112.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Are disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 7 - Agronomia e produzioni vegetali (30 ore).

Lo studente deve acquisire una conoscenza complessiva del sistema suolo pianta atmosfera e dei componenti e fattori che ne condizionano il funzionamento e la produttività.

Lo studente dovrà inoltre acquisire i concetti generali e fondamentali relativi alla tecnologia delle coltivazioni, particolarmente per quelle destinate all alimentazione zootecnica.

Raggruppamenti disciplinari: G021, G022, G023.

Area 8 - Microbiologia applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire sia nozioni di microbiologia industriale applicata alle trasformazioni dei prodotti, sia nozioni relative al controllo e all'igiene. Per quest'ultimo aspetto verrà in particolare sviluppato il concetto di prevenzione delle contaminazioni e acquisire competenze di analisi del rischio (HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point), in una necessaria integrazione di competenze di microbiologia, igiene, tecnologia e legislazione.

Raggruppamenti disciplinari: G052, I 312, F321.

Area 9 - Tecnologie alimentari (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi delle tecnologie di conservazione e trasformazione dei prodotti di origine animale. Deve acquisire inoltre una visione integrata dei processi tecnologici considerando i problemi di approvvigionamento, di marketing, di gestione e controllo della qualità.

Raggruppamenti disciplinari: G052, G080.

Area 10 - Ingegneria agraria (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti di base sul funzionamento delle attrezzature utilizzate nell'allevamento animale. Dovrà inoltre conoscere i problemi dell'edilizia zootecnica in relazione alle condi zioni ambientali e alle tecnologie di trattamento e depurazione dei rifiuti organici.

Raggruppamenti disciplinari: G031, G032.

Area 11 - Produzioni animali (150 ore).

Lo studente dovrà acquisire i fondamenti della genetica e della nutrizione e alimentazione animale.

Egli dovrà inoltre acquisire le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con una visione generale ed integrata dei problemi di logistica etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica.

Fin dal corso generale verranno introdotti con esemplificazioni ed esercitazioni pratiche i concetti e problemi specifici del settore di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Area 12 - Igiene degli allevamenti (50 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i principali fattori che condizionano la salute animale e le misure di profilassi delle malattie infettive, infestive e metaboliche.

Raggruppamenti disciplinari: F311, F321, F322, F332, F312.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Orientamento in tecnica faunistica.

Nell'ambito del diploma universitario in «produzioni animali» è istituito l'orientamento in «tecnica faunistica».

Il diploma in produzioni animali con orientamento in tecnica faunistica ha il compito di preparare personale con competenze nel settore delle produzioni faunistiche per la produzione della carne, l'esercizio venatorio, l'allevamento dei riproduttori e l'allevamento di soggetti da ripopolamento.

Oltre alle aree disciplinari obbligatorie vanno considerate le seguenti aree disciplinari e ulteriori ore di approfondimento volte alla formazione professionale specifica.

Area 13 - Anatomia e fisiologia degli animali di interesse faunistico (100 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze generali sulla morfologia, l'anatomia e fisiologia dei mammiferi e degli uccelli con specifici riferimenti alle specie di interesse faunistico e venatorio, per le quali dovranno essere particolarmente approfondite le nozioni riguardanti la fisiologia della nutrizione e della riproduzione.

Raggruppamenti disciplinari: F301, F302, G060.

Area 14 - Biologia vegetale (50 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulle peculiarità della cellula vegetale, sull'anatomia, morfologia e fisiologia delle piante superiori, con particolare riferimento alle specie pabulari spontanee presenti nel nostro paese e interessanti per l'alimentazione della fauna selvatica.

Dovrà inoltre acquisire conoscenze sulla sistematica delle principali famiglie botaniche italiane.

Raggruppamenti disciplinari: E011, E012.

Area 15 - Legislazione e diritto (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi generali del diritto agrario e della legislazione in materia ambientale faunistica e venatoria.

Raggruppamenti disciplinari: N012, G010.

Area 16 - Genio rurale e progettazione (50 ore).

Lo studente deve acquisire specifiche conoscenze nei settori delle costruzioni per le diverse forme di allevamento della fauna selvatica, delle attrezzature e degli impianti per la gestione della stessa e della progettazione di aziende faunistiche intensive ed estensive.

Raggruppamenti disciplinari: G031, G032.

Area 17 - Sanità animale (50 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulle più diffuse malattie infettive e parassitarie della fauna selvatica e sulle tecniche di profilassi e di terapia delle stesse.

Dovrà inoltre approfondire le conoscenze sulla fisiologia della riproduzione e sulle principali patologie legate alla sfera sessuale di questi animali.

Raggruppamenti disciplinari: F311, F321, F322, F331, F332, F342.

Area 18 - Produzioni vegetali (50 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulle coltivazioni erbacee utilizzabili nell'allevamento intensivo o nella gestione estensiva della fauna selvatica.

Raggruppamenti disciplinari: G021.

Area 19 - Gestione aziendale (50 ore).

Lo studente deve approfondire gli aspetti gestionali e di contabilità delle aziende di interesse faunistico e venatorio ed acquisire gli elementi necessari per la progettazione delle stesse.

Raggruppamenti disciplinari: G010.

Area 20 - Suolo (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali di pedologia e di difesa del suolo, con particolare riferimento agli ambienti forestali ed alle zone collinari del nostro Paese.

Raggruppamenti disciplinari: D022.

Area 21 - Assestamento e selvicoltura (100 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti di selvicoltura e di assestamento forestale, conoscenze per la gestione integrata delle fitocenosi forestali in presenza di fauna selvatica e i principi di fitopatologia e difesa delle piante agrarie e forestali.

Raggruppamenti disciplinari: G024, G041, G042.

Area 22 - Zootecnica (150 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulle caratteristiche nutritive dell'offerta pabulare spontanea utilizzabile dalle diverse specie di selvaggina, sulla valutazione zootecnica delle stesse e sui diversi modelli di gestione estensiva o semiestensiva e di allevamento intensivo della fauna selvatica finalizzati al riequilibrio ambientale, alle produzioni della carne, delle pelli e dei trofei, al ripopolamento e al turismo venatorio e non venatorio.

Raggruppamenti disciplinari: G060.

Tirocinio.

Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente, consiste in un lavoro originale relativo alla tecnica faunistica o a sperimentazioni su argomenti riguardanti la gestione l'allevamento della fauna selvatica.

Norme transitorie.

Gli studenti iscritti alla scuola diretta a fini speciali in «tecnica faunistica» potranno essere ammessi all'anno di corso di diploma corrispondente alla preparazione conseguita, previa valutazione da parte di una commissione designata dal consiglio di facoltà dei corsi frequentati e degli esami sostenuti.

Articolazione del diploma universitario in tecnologie alimentari

Art. 188.

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021, A022, A023, A041, A042, I250, P041.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici.

In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità.

Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011, B012.

Area 3 - Chimica (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011, C031, C020, C032, C050, G051.

Area 4 - Chimica fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema.

Deve conoscere le teorie cinetiche delle reazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti.

Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamenti disciplinari: G020.

Area 5 - Biochimica applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E051, E042, G051, E012.

Area 6 - Biologia generale e applicata (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali.

Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E051, E012, E031, E011, G025, E033, E042, G021, G022, G023, E021, E022, G060.

Area 7 - Economia generale e applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

Raggruppamenti disciplinari: G010, I270, P021, P023.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 8 - Produzioni vegetali e/o animali (50 ore).

Con questi corsi, offerti in alternativa a seconda degli orientamenti e del loro riferimento a prodotti di origine vegetale o animale, lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve acquisire in questo corso nozioni generali riguardanti le tecniche di coltivazione o di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G021, G022, G023, G060.

Area 9 - Microbiologia applicata (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare.

Deve inoltre acquisire i principi della moltiplicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati.

Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G052, F312.

Area 10 - Tecnologie alimentari (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche. Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamenti disciplinari: G052.

Area 11 - Ingegneria alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento.

Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione.

Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica.

Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G031, G032.

Area 12 - Legislazione alimentare (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase di studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del diploma universitario.

Raggruppamenti disciplinari: N012, N021, N050.

Area 13 - Alimentazione e nutrizione umana (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della filosofia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia.

Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E060, F302.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA.

Nell'ambito del diploma universitario in tecnologie alimentari è istituito l'orientamento in viticoltura ed enologia.

Il diploma ha il compito di preparare personale con competenze nel settore vitivinicolo idonee alla qualifica professionale di enologo secondo il disposto di legge (10 aprile 1991, n. 129).

Area 14 - Viticoltura (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di fisiologia, morfologia, genetica, tecnica colturale e difesa della vite, non solo dal punto di vista agronomico produttivo, ma soprattutto nella prospettiva della destinazione dell'uva alla trasformazione.

Raggruppamenti disciplinari: G021, G022, G025, G041, G042, G032, G051.

Area 15 - Enologia (200 ore).

Le materie che confluiscono in quest'area forniscono allo studente, oltre a delle nozioni di base di chimica e di microbiologia, le nozioni specialistiche applicative per la corretta elaborazione, stabilizzazione e conservazione dei prodotti enologici, incluse le conoscenze relative alle macchine ed agli impianti e ai problemi dei reflui.

Raggruppamenti disciplinari: G052, G032, G031, E051.

Area 16 - Controllo e gestione della qualità nell'industria enologica (150 ore).

Parte essenziale della formazione dell'enologo è la conoscenza delle procedure di controllo biologico, chimico, microbiologico e sensoriale delle materie prime e dei prodotti di trasformazione. Queste competenze devono essere integrate con quelle relative al controllo dei processi, degli impianti, delle strutture, delle procedure e del personale per la gestione dei sistemi di qualità aziendale.

Raggruppamenti disciplinari: G052, G032, G022, G090, E051.

Area 17 - Elementi di informatica (50 ore).

La gestione della produzione primaria viticola e della sua trasformazione, come pure della distribuzione del prodotto, richiedono competenze di elaborazione e gestione dei dati e di conduzione dei processi assistita da calcolatore. Le necessarie cognizioni dovranno essere fornite da un corso specialistico di informatica mirato a queste applicazioni.

Raggruppamenti disciplinari: I250, G032.

Area 18 - Lingua straniera (50 ore).

Si ritiene indispensabile fornire al futuro Enologo una adeguata conoscenza di almeno una delle lingue più diffuse, rispettivamente, nei Paesi produttori di più ricca tradizione ed in quelli delle aree di mercato più significative per i prodotti vitivinicoli, quali il francese, l'inglese ed il tedesco.

Raggruppamenti disciplinari: L182, L183, L192.

Tirocinio.

Il tirocinio, della durata di 200 ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale su argomenti pertinenti le aree dell'enologia e del controllo e della gestione della qualità e richiederà un periodo di frequenza in una azienda o istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel settore viticoltura ed enologia.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 1° settembre 1992

Il pro-rettore: ZAMPI

92A5512

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Firenze, in data 30 maggio 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 98, 99 relativi al corso di laurea in scienze geologiche vengono soppressi e sostituiti dai seguenti, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«Art. 98. — Il corso di laurea in scienze geologiche ha la durata di cinque anni ed è articolato in un triennio di base ed un biennio di applicazione con distinti indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero dei corsi di insegnamento e dei relativi esami è di non meno di ventiquattro, di cui sedici nel triennio e otto nel biennio.

Ciascun corso di insegnamento comporta uno svolgimento di circa novanta ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, attività pratiche guidate e seminari.

Tra le discipline del triennio di base sono inclusi cinque laboratori per un totale di trecento ore; ai fini della valutazione finale, lo studente sosterrà l'esame integrato con la disciplina relativa.

La frequenza ai corsi ed ai laboratori comporta un monte ore di non meno di duemilacinquecento, di cui circa millesettecento nel triennio e circa ottocento nel biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.

L'organizzazione didattica per i corsi a svolgimento intensivo semestralizzato è demandata al corso di laurea, in rapporto alle esigenze di propedeuticità e funzionalità, secondo le leggi vigenti.

Art. 99 (*Triennio di base*). — Il triennio di base comprende i seguenti insegnamenti irrinunciabili:

1) istituzioni di matematiche I;

2) istituzioni di matematiche II;

3) fisica sperimentale I;

4) fisica sperimentale II;

5) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

6) geochimica;

7) geografia fisica;

8) geomorfologia;

9) mineralogia;

10) laboratorio di mineralogia (9, 10, esame integrato);

11) petrografia;

12) laboratorio di petrografia (11, 12, esame integrato);

13) paleontologia;

14) laboratorio di paleontologia (13, 14, esame integrato);

15) geologia I;

16) laboratorio di geologia I (15, 16, esame integrato);

17) geologia II;

18) laboratorio di geologia II (17, 18, esame integrato);

19) rilevamento geologico;

20) fisica terrestre;

21) geologia applicata.

Per la prova di accertamento unica, prevista per le materie che danno luogo ad esame integrato, il preside costituisce la commissione per l'esame di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 42 del regolamento studenti, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nel triennio lo studente deve partecipare ad esercitazioni sul terreno, oltre a quelle previste dai singoli corsi e laboratori, per non meno di sei giorni. Sarà compito del consiglio di corso di laurea la scelta sia delle modalità di effettuazione di tali esercitazioni, se attribuite ad alcuni corsi e laboratori, con particolare riferimento al corso di rilevamento geologico, o, se organizzato come campagna estiva, sia delle modalità di partecipazione di diversi docenti del corso di laurea stesso.

La distribuzione dei corsi, laboratori ed esercitazioni di terreno nei tre anni sono stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

La facoltà organizza, altresì, corsi di lingua inglese, che si concludono con un colloquio.

L'iscrizione al biennio di applicazione, nell'indirizzo prescelto è condizionata dal superamento di tutti gli esami propedeutici (istituzioni di matematiche, I e II corso, fisica sperimentale, I e II corso, chimica generale e inorganica con elementi di organica), di non meno di nove tra i restanti undici esami previsti nella tabella e del colloquio di lingua inglese.

In ogni caso nessun esame del biennio può essere sostenuto prima di aver superato tutti gli esami del triennio.

Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti nel triennio, su richiesta, viene rilasciato un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in scienze geologiche.

Art. 100 (*Biennio di applicazione*). — Il biennio di applicazione è distinto in indirizzi, ciascuno dei quali definisce uno specifico settore culturale e scientifico-professionale.

L'inserimento a stuturo avviene con le procedure previste dalle vigenti disposizioni dell'ordinamento didattico. Ogni indirizzo è costituito da otto corsi di novanta ore, di cui cinque caratterizzanti; le restanti tre discipline sono scelte dagli studenti preferibilmente nelle apposite liste di indirizzo tra le discipline attivate dalla facoltà. Lo stesso corso può essere svolto per più indirizzi. Lo studente può, motivandolo, scegliere discipline da liste di indirizzi diversi.

A) INDIRIZZO GEOLOGICO-PALEONTOLOGICO.

Discipline caratterizzanti:

1) geologia regionale;
2) paleontologia II;
3) micropaleontologia;
4) sedimentologia;
5) geologia stratigrafica.

Lista delle discipline facoltative:

1) paleoecologia;
2) paleoclimatologia;
3) paleontologia vegetale;
4) paleobiogeografia;
5) geologia del Quaternario;
6) paleontologia del Quaternario;
7) geologia strutturale;
8) geologia marina;
9) geologia storica;
10) fotogeologia;
11) paleontologia stratigrafica;
12) stratigrafia;
13) paleontologia dei vertebrati;
14) biostratigrafia;
15) petrografia del sedimentario;
16) mineralogia dei sedimenti;
17) oceanografia;
18) geologia del cristallino;
19) vulcanologia;
20) geologia degli idrocarburi;
21) geofisica marina.
22) esplorazione geologica del sottosuolo;
23) paleogeografia;
24) astronomia;
25) geopedologia;
26) tettonica;
27) geodinamica;
28) geografia;
29) zoologia.

B) INDIRIZZO MINERALOGICO-PETROLOGICO-GIACIMENTOLOGICO-GEOCHIMICO.

Discipline caratterizzanti:

1) chimica fisica;
2) cristallografia;
3) petrologia;
4) giacimenti minerari;
5) vulcanologia.

Lista delle discipline facoltative:

1) geochimica nucleare;
2) mineralogia dei sedimenti;
3) analisi mineralogiche;
4) mineralogia applicata;
5) prospezioni geochimiche;
6) geotermia;
7) rilevamento petrografico-giacimentologico;
8) petrografia applicata;
9) geologia regionale;
10) esplorazione geologica del sottosuolo;
11) analisi geochimiche;
12) petrologia del metamorfico;
13) geochimica applicata;
14) cristallochimica;
15) mineralogia sistematica;
16) minerogenesi;
17) geologia dei combustibili fossili;
18) giacimenti di idrocarburi;
19) prospezione geomineraria;
20) prospezioni geofisiche;
21) petrografia del sedimentario;
22) geologia del cristallino;
23) geologia strutturale;
24) fisica del vulcanismo;
25) arte mineraria;
26) astronomia;
27) oceanografia chimica.

C) INDIRIZZO GEODINAMICA E RISORSE.

Discipline caratterizzanti:

1) geofisica applicata;
2) geochimica applicata;
3) geologia strutturale;
4) minerogenesi e giacimentologia;
5) geodinamica.

Lista delle discipline facoltative:

1) geologia marina;
2) vulcanologia;
3) fisica della terra solida;
4) fisica del vulcanismo;
5) sismologia;
6) geotermia;
7) esplorazione geologica del sottosuolo;
8) giacimenti minerali;
9) geologia regionale;
10) geologia stratigrafica;
11) petrografia del sedimentario;
12) sedimentologia;
13) oceanografia fisica;
14) fotogeologia;
15) tettonica;
16) paleomagnetismo;
17) tettonofisica;
18) paleoclimatologia;
19) geologia degli idrocarburi;

20) biostratigrafia;
21) geologia del quaternario;
22) petrologia;
23) paleogeografia;
24) geofisica marina;
25) geologia del cristallino;
26) astronomia.

D) INDIRIZZO GEOLOGICO APPLICATO.

Discipline caratterizzanti:

1) complementi di geologia applicata;
2) rilevamento geologico tecnico;
3) idrogeologia;
4) fotogeologia;
5) esplorazione geologica del sottosuolo.

Lista delle discipline facoltative:

1) geologia regionale;
2) mineralogia applicata;
3) geomorfologia applicata;
4) geofisica applicata;
5) sedimentologia e regime dei litorali;
6) geotecnica;
7) estimo (con principi tecnico-economici);
8) materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici;
9) geochimica applicata;
10) idrogeologia applicata;
11) topografia e cartografia;
12) petrografia applicata;
13) sismica applicata;
14) geologia ambientale;
15) geopedologia;
16) geologia tecnica:
17) cartografia termica».

Gli articoli 101, 102, 103 e 104, contenenti norme generali della facoltà, sono abrogati e sostituiti nel modo seguente:

«*Norme generali*

Art. 101. — Gli esami di profitto si danno per singole materie, con eccezione di quanto previsto dai singoli ordinamenti.

Art. 102. — Per assicurarsi del profitto il professore può sottoporre gli allievi durante l'anno o al termine del corso ad interrogazioni o a prove pratiche.

Art. 103. — Per il corso di laurea in scienze naturali, l'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche ed esperienze originali.

Per il corso di laurea in scienze geologiche, l'ammissione all'esame di laurea comporta il superamento di non meno di 24 esami e il colloquio di lingua inglese.

Gli studenti, per la tesi di laurea, devono svolgere un lavoro sperimentale impostato e coordinato dal relatore.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze geologiche; il relativo certificato farà menzione dell'indirizzo seguito».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 16 settembre 1992

Il pro-rettore: ZAMPI

92A5531

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 di approvazione del piano triennale di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1992, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del diploma universitario per ortottista ed assistente in oftalmologia;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992 con il quale l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è autorizzata ad attivare, a decorrere dall'anno accademico 1992-93, previo esperimento delle procedure di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990 i diplomi universitari in scienze infermieristiche, per ortottista ed assistente in oftalmologia e per tecnici di laboratorio biomedico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 441 al 447 relativi alla scuola diretta a fini speciali per ortottisti ed assistenti in oftalmologia sono soppressi e dopo l'art. 453 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario per ortottisti ed assistenti in oftalmologia.

DIPLOMA UNIVERSITARIO PER ORTOTTISTA ED ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA

Art. 454. — E istituito nella facoltà di medicina e chirurgia, con conseguente trasformazione della scuola diretta a fini speciali per ortottisti ed assistenti in oftalmologia, il corso di diploma universitario di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 455. — Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di fornire una preparazione professionale teorico-pratica a personale sanitario tecnico operante nel campo dell'oftalmologia, in particolare riguardo a: valutazione sullo stato motore-sensoriale della visione binoculare e della sua conservazione; valutazione della motilità oculare e della visione binoculare, dell'ambliopia, del trattamento pre- e post-operatorio dei pazienti con motilità oculare alterata; valutazione delle problematiche legate ai vizi di refrazione ed alla loro correzione; utilizzazione di tecniche diagnostiche e di ricerche strumentali in oftalmologia, di procedure di rieducazione e riabilitazione funzionale dell'handicap visivo, depistage.

Art. 456. — Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazione, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

Art. 457. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili tenuto conto di eventuali criteri generali indicati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il corso di diploma universitario accetta il numero massimo di iscritti al I, II e III anno determinato in dieci per ciascuno anno di corso.

Art. 458. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno del corso di diploma coloro che hanno conseguito un diploma di istruzione di secondo grado valido per l'accesso all'Università. L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

Art. 459. — Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio.

Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 460 ore, secondo anno 420 ore, terzo anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attivià pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel primo anno, 420 ore nel secondo anno e 460 ore nel terzo anno.

Art. 460. — Il consiglio di corso di diploma predispone un apposito libretto di formazione che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 461. — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi al terzo anno, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superati gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini previsti.

Art. 462. — Gli studenti debbono sostenere ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Art. 463. — Per attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.

In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Art. 464. — Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato nelle due sessioni estiva e autunnale, tutti gli esami relativi all'anno di corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

Art. 465. — I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario, sono comprese in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Art. 466. — Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Art. 467. — Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre

Area I - Propedeutica (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa dei fenomeni biomedici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

infomatica.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica;

chimica biologica.

1.3. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

genetica medica.

1.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

Area II - Anatomia generale, fisiologia (crediti 4.0).

Obiettivo: acquisizione della propedeutica morfologica, funzionale, quantitativa dei fenomeni biomedici.

2.1. Corso integrato di istologia:

istologia;

embriologia.

2.2. Corso integrato di anatomia generale, fisiologia:

anatomia umana;

fisiologia umana;

fisiologia oculare.

2.3. Inglese scientifico.

2.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II Anno - I semestre

Area III - Fisiopatologia - visione binoculare (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendimento dei fondamenti fisici e morfo-funzionali della funzione visiva.

3.1. Corso integrato di ottica fisiopatologica:

ortottica I;

ottica e refrazione.

3.2. Corso integrato di anatomia e fisiologia dell'apparato visivo:

anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;

ipovisione.

3.3. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

Area IV - Semeiologia e patologia oculare (crediti 4.0).

4.1. Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche I;

campimetria;

senso luminoso;

senso cromatico;

adattometria;

contattologia.

4.2. Corso integrato di patologia oculare:

patologia oculare;

ipovisione II.

4.3. Corso integrato di neuro-oftalmologia:

ortottica II;

neuro-oftalmologia.

4.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

III Anno - I semestre

Area V - Oftalmologia specialistica (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle condizioni caratterizzanti e pertinenti alla individualità del malato di affezioni dell'apparato visivo.

5.1. Corso integrato di pediatria generale:

pediatria generale;

neonatologia.

5.2. Corso integrato di neuropsichiatria:

fondamenti di neuropsichiatria;

psicologia.

5.3. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:

nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica;

ortottica III.

5.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

II semestre

Area VI - Tecniche semeiologiche e farmacologia (crediti 4.0).

Obiettivo: apprendimento delle tecniche semeiologiche di immagine, quantitative ed elettrofisiologiche, acquisizione di aspetti diversi generali dell'attività sanitaria.

6.1 Corso integrato di tecniche semeiologiche:

tecniche semeiologiche II;

ERG, PEV, PERG, EOG, EMG, ecografia, fluorangiografia, tonometria e tonografia, pachimetria, biometria;

ortottica IV.

6.2. Corso integrato di farmacologia:

farmacologia;

igiene e legislazione sanitaria.

6.3. Corso integrato di etica ed aspetti giuridici della professione:

etica professionale;

aspetti giuridici della professione.

6.4. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche.

Art. 468. — Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di ortottista ed assistente in oftalmologia.

Art. 469. — La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 470. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 471. — Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà con propria delibera potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1992

Il rettore: GARACI

92A5529

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 392, recante: «Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico».

Il decreto-legge 29 settembre 1992, n. 392, recante: «Norme in materia di trattamento economico dei sottufficiali delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1992.

92A5569

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dal sig. Eduilio Rangan con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Maria Luisa Semi, notaio in Venezia, numero di rep. 13573, e consistente nella somma di L. 5.000.000.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Luigia Lucentini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Domenico Acquarone, notaio in Milano, numero di rep. 138645, e consistente nella somma di L. 50.000.000.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dal sig. Gino Eufrosina con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alberto Pregno, notaio in Moncalieri, numero di rep. 2956/1539, e consistente nella somma di L. 10.000.000.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Miranda Parentini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Fedele Caramia, notaio in Lastra a Signa, numero di rep. 30502, e consistente nella somma di L. 100.000.000.

92A5542

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare due eredità

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Maddalena Teresa Pancetti con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Giovanna Bellini, notaio in Milano, numero di rep. 263843, e consistente in beni mobili e denaro per un valore stimato di L. 494.361.000.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal sig. Luigi Brovelli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Mercurio Paolo Dragonetti, notaio in Ivrea, numero di rep. 13573, e consistente in un immobile sito in Premosello Chiovenda del periziato valore di L. 54.720.000 (nota ufficio tecnico erariale di Novara del 14 agosto 1991) e in beni mobili del valore complessivo di L. 735.306.000.

92A5543

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Vittoria Angeli con testamento olografo pubblicato per atto dott. Enrico Sartorio, notaio in Conegliano, numero di rep. 74614, e consistente nella somma di L. 5.000.000.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Pierina De Giorgi con testamento olografo pubblicato per atto dott. Emanuele Caroselli, notaio in Novara, numero di rep. 6082/1010, e consistente nella somma di L. 20.000.000.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Teresa Piccaluga con testamento olografo pubblicato per atto dott. Nicodemo Operamolla, notaio in Roma, numero di rep. 6082/1010, e consistente nel 50% del patrimonio residuo della *de cuius* pari a L. 50.000.000.

92A5544

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, in Genova, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dal Consorzio per lo sviluppo della ricerca biomedica, in Genova, con atto dott. Paolo Lizza, notaio in Genova, numero di rep. 14618, e consistente in attrezzature scientifiche e beni mobili per un valore di L. 336.000.000.

92A5546

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore didattico del 2° circolo di Brindisi ad accettare una donazione

Con decreto n. 5075/I del 10 settembre 1992 del prefetto della provincia di Brindisi il direttore didattico del 2° circolo di Brindisi è stato autorizzato ad accettare la donazione di una somma per l'importo di L. 7.541.589 disposta dalla sig.ra Capone Rita ved. Santini i cui frutti sono da destinarsi alla costituzione di una borsa di studio intitolata a «Simone Santini».

92A5547

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione di alcuni componenti della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lazio per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1992 la sig.ra Carnazza Paola, assistente tecnico, in servizio presso la Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea di Roma, è stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lazio in sostituzione della sig.ra Belfiore Chiara, assistente tecnico.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1992 il rag. Chiappini Mario, direttore amministrativo, in servizio presso l'archivio di Stato di Frosinone, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lazio in sostituzione del dott. Bianchini Ivo, direttore amministrativo.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1992 il dott. arch. Ruggieri Gianfranco, primo dirigente, in servizio presso la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Lazio, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lazio in sostituzione del dott. Serio Mario, dirigente generale.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1992 il rag. Salucci Corrado, collaboratore amministrativo contabile, in servizio presso la soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma, è stato nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lazio in sostituzione della rag. Baldari Orietta, collaboratore amministrativo contabile.

92A5571

MINISTERO DEL TESORO

N. 229

Media dei titoli del 20 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,625
» » » 21- 4-1987/94	90,250
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,975
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,600
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,150
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,250
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,250
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,525
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,350
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,250
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,275
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,025
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,925
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,050
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,800
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,675
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,675
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,700
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,250
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » » 1-12-1987/92	99,750
» » » » 1- 1-1988/93	99,625
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	99,950
» » » » 1- 4-1988/93	100,150
» » » » 1- 5-1988/93	100,625
» » » » 1- 6-1988/93	101,225
» » » » 18- 6-1986/93	99,500
» » » » 1- 7-1988/93	100,425
» » » » 17- 7-1986/93	99,325
» » » » 1- 8-1988/93	99,950
» » » » 19- 8-1986/93	99,300
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,925
» » » » 18- 9-1986/93	99,875
» » » » 1-10-1988/93	100,025
» » » » 20-10-1986/93	100,100
» » » » 1-11-1988/93	100,650
» » » » 18-11-1987/93	101,225
» » » » 19-12-1986/93	101,650
» » » » 1- 1-1989/94	99,825
» » » » 1- 2-1989/94	99,600
» » » » 1- 3-1989/94	99,575
» » » » 15- 3-1989/94	99,550
» » » » 1- 4-1989/94	99,600
» » » » 1- 9-1989/94	98,925
» » » » 1-10-1987/94	99,950
» » » » 1-11-1989/94	99,675
» » » » 1- 1-1990/95	98,950
» » » » 1- 2-1985/95	98,575
» » » » 1- 3-1985/95	96,150
» » » » 1- 3-1990/95	98,100
» » » » 1- 4-1985/95	95,980
» » » » 1- 5-1985/95	99,725
» » » » 1- 5-1990/95	98,800
» » » » 1- 6-1985/95	96 —
» » » » 1- 7-1985/95	96,525
» » » » 1- 7-1990/95	98,575
» » » » 1- 8-1985/95	96,150
» » » » 1- 9-1985/95	96,875
» » » » 1- 9-1990/95	97,975
» » » » 1-10-1985/95	97,450
» » » » 1-10-1990/95	98,100
» » » » 1-11-1985/95	99,450
» » » » 1-11-1990/95	98,775
» » » » 1-12-1985/95	99,975
» » » » 1-12-1990/95	99,075
» » » » 1- 1-1986/96	98,225
» » » » 1- 1-1986/96 II	101,900
» » » » 1- 1-1991/96	98,400
» » » » 1- 2-1986/96	97,225
» » » » 1- 2-1991/96	97,900
» » » » 1- 3-1986/96	96,750
» » » » 1- 4-1986/96	96,350
» » » » 1- 5-1986/96	95,425
» » » » 1- 6-1986/96	95,600
» » » » 1- 7-1986/96	95,525

Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 8-1986/96	95,450
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,050
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,500
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,300
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,700
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,200
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,050
»	»	»	»	18- 2-1987/97	95,900
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,400
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,725
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,750
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,400
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,350
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,550
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,800
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96,275
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,525
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97,375
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,175
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,745
»	»	»	»	1- 8-1991/98	96,550
»	»	»	»	1- 9-1991/98	96,300
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,175
»	»	»	»	1-11-1991/98	97,100
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,175
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,500
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95,500
»	»	»	»	1- 3-1992/99	96,500
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96,450
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,200

Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 2-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	98,900
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,675
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,775
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,825
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,950
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,100
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,800
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,675
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,350
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,350
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,200
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,225
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	98,125
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,825
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,750
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	96,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	96,200
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	96,250
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	96,025
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,525
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,275
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97,250
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97,400
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	94,650
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	94,900
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	94,900
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	96,725
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	96,075
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	95,475
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94,850
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	94,800
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/1997	96 —

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	102,100
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,600
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,700
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,650
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99 —
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,300
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,775
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,250
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,300
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,925
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99,150
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	97,400
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100 —
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	96,125
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,750
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,700
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,700
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	99,700
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103 —
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	102 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,950
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	101,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,750
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	99,650
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	99,900

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M20112

N. 230

Media dei titoli del 23 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,625
» » » 21- 4-1987/94	90,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,700
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,900
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,150
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,350
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,700
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,300
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,400
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,300
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,350
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,250
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,175
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,900
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,900
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,650
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,650
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	96,675
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,575
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	97,050
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 -
» » » » 1-12-1987/92	99,750
» » » » 1- 1-1988/93	99,625
» » » » 1- 2-1988/93	99,700
» » » » 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100,075
» » » » 1- 5-1988/93	100,600
» » » » 1- 6-1988/93	101,250
» » » » 18- 6-1986/93	99,325
» » » » 1- 7-1988/93	100,450
» » » » 17- 7-1986/93	99,300
» » » » 1- 8-1988/93	100,100
» » » » 19- 8-1986/93	99,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,875
» » » » 18- 9-1986/93	99,675
» » » » 1-10-1988/93	100,025
» » » » 20-10-1986/93	100,075
» » » » 1-11-1988/93	100,750
» » » » 18-11-1987/93	101,250
» » » » 19-12-1986/93	101,750
» » » » 1- 1-1989/94	99,750
» » » » 1- 2-1989/94	99,625
» » » » 1- 3-1989/94	99,575
» » » » 15- 3-1989/94	99,550
» » » » 1- 4-1989/94	99,650
» » » » 1- 9-1989/94	99 —
» » » » 1-10-1987/94	100,050
» » » » 1-11-1989/94	99,700
» » » » 1- 1-1990/95	98,925
» » » » 1- 2-1985/95	98.575
» » » » 1- 3-1985/95	96,150
» » » » 1- 3-1990/95	98,075
» » » » 1- 4-1985/95	95,920
» » » » 1- 5-1985/95	95,675
» » » » 1- 5-1990/95	98,825
» » » » 1- 6-1985/95	95,700
» » » » 1- 7-1985/95	96,350
» » » » 1- 7-1990/95	98,450
» » » » 1- 8-1985/95	96,150
» » » » 1- 9-1985/95	96,775
» » » » 1- 9-1990/95	97,950
» » » » 1-10-1985/95	97,400
» » » » 1-10-1990/95	98 —
» » » » 1-11-1985/95	99,425
» » » » 1-11-1990/95	98,775
» » » » 1-12-1985/95	99,950
» » » » 1-12-1990/95	98,975
» » » » 1- 1-1986/96	98,425
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,550
» » » » 1- 1-1991/96	98,400
» » » » 1- 2-1986/96	97,225
» » » » 1- 2-1991/96	97,900
» » » » 1- 3-1986/96	95,675
» » » » 1- 4-1986/96	95,300
» » » » 1- 5-1986/96	95,375
» » » » 1- 6-1986/96	95,500
» » » » 1- 7-1986/96	95,300

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	95,500
» » » »	1- 9-1986/96	96 —
» » » »	1-10-1986/96	96,400
» » » »	1-11-1986/96	98,350
» » » »	1-12-1986/96	99,750
» » » »	1- 1-1987/97	97,050
» » » »	1- 2-1987/97	95,850
» » » »	18- 2-1987/97	95,775
» » » »	1- 3-1987/97	95,300
» » » »	1- 4-1987/97	94,750
» » » »	1- 5-1987/97	94,750
» » » »	1- 6-1987/97	95,400
» » » »	1- 7-1987/97	95,325
» » » »	1- 8-1987/97	95,500
» » » »	1- 9-1987/97	96,700
» » » »	1- 3-1991/98	96,125
» » » »	1- 4-1991/98	95,875
» » » »	1- 5-1991/98	97,275
» » » »	1- 6-1991/98	97,050
» » » »	1- 7-1991/98	96,450
» » » »	1- 8-1991/98	95,750
» » » »	1- 9-1991/98	96,175
» » » »	1-10-1991/98	96,100
» » » »	1-11-1991/98	97,050
» » » »	1-12-1991/98	97,050
» » » »	1- 1-1992/99	96,275
» » » »	1- 2-1992/99	95,225
» » » »	1- 3-1992/99	95,225
» » » »	1- 4-1992/99	95,350
» » » »	1- 5-1992/99	96,175

Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 2-1993	99,650
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,925
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,775
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,650
» » »	12,50%	1-10-1993	98,725
» » »	12,50%	1-11-1993	98,750
» » »	12,50%	1-11-1993	98,700
» » »	12,50%	17-11-1993	98,950
» » »	12,50%	1-12-1993	98,725
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,775
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,600
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,350
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,250
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,275
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,225
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	98,025
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,225
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,700
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,200
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,125
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,075
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	95,825
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,375
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,175
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,525
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,175
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,350
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	94,875
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94,700
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	94,350
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,450
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	94,600
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	94,300
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	94,500
» » »	12,00%	1- 5-1992/1997	95,750

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	100,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,900
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,150
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,625
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,175
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,725
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,725
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,225
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,450
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,125
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,750
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,700
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,850
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,750
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,800
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,175
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	101,550
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	100,950
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,975
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	99,650
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	101,400

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M23112

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.n.c. Immobiliare Columbus, in Abano Terme, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale nello stesso comune

Con provvedimento n. 2922 del 15 maggio 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.n.c. Immobiliare Columbus di Parenzan Clara e C., con sede in Abano Terme, via Jappelli n. 5, codice fiscale n. 00279350284, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Tritone», sito in comune di Abano Terme (Padova), per cure di: fanghi, bagni, estetica, massaggi subacquei e speciali, inalazioni, aerosol, palestra, piscine termali coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dal dott. Poli Glauco.

92A5548

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Scelta di soggetti ai fini dell'affidamento con contratti di ricerca dell'esecuzione di oggetti specifici di ricerche e relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990, ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la chimica». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 9 novembre 1992).

Il titolo riportato nel sommario ed alla pag. 25 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, relativo al comunicato citato in epigrafe, deve intendersi sostituito con il seguente: «Affidamento con contratti di ricerca dell'esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per la chimica, a seguito del decreto ministeriale 11 novembre 1991 pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1991».

Inoltre il seguente periodo:

«Con decreto ministeriale 11 novembre 1991, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1991, ai fini dell'affidamento dell'esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 1990) ed afferenti il Programma nazionale di ricerca per la chimica, con contratti di ricerca ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono stati prescelti i seguenti soggetti:»

riportato alla pag. 25 della già citata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito con la presente dizione:

«Programma nazionale di ricerca per la chimica».

92A5603

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200